

Il Difensore civico si è dovuto interessare ad almeno una trentina di richieste, nelle quali venivano sollevate complesse questioni di carattere urbanistico e paesaggistico.

I profili controversi hanno riguardato soprattutto il campo delle concessioni edilizie, la segnalazione di abusi edilizi, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, i problemi interpretativi delle norme urbanistiche statali e regionali, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, la struttura ed il funzionamento delle commissioni edilizie.

Vasta e positiva eco ha suscitato un intervento del Difensore civico teso a favorire una corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 2 della legge finanziaria 24 dicembre 1993 n. 537, che ha fatto obbligo ai Comuni - in attesa di una disciplina legislativa regionale - di adeguare annualmente, e autonomamente, il costo di costruzione degli edifici "in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT".

La segnalazione di un cittadino - il quale denunciava un insolito aumento degli oneri concessori praticati in un Comune - portava l'Ufficio ad avviare un'indagine conoscitiva a più vasto raggio, da cui emergeva che il fenomeno era tutt'altro che circoscritto, trovando riscontro in oltre una decina di Comuni (tra cui due capoluoghi di provincia)

Con comprensibile stupore, si accertava che - a partire dal 1° gennaio 1994 - in tali realtà comunali il costo di costruzione aveva subito un incremento di oltre il 120%, passando da 250.000 lire al mq a circa 640.000 lire al mq., mentre nei restanti Comuni la tariffa praticata fino a dicembre del 1993 aveva subito un modesto aumento (di poche migliaia di lire).

In effetti, da un approfondimento del problema e dal coordinamento delle norme statali e regionali in materia emergeva, con sufficiente margine di certezza, che all'origine dello strano aumento vi era un'errata individuazione della base di calcolo (cui andava rapportato l'incremento annuo ISTAT).

Si era cioè verificato che molte Amministrazioni comunali, anziché prendere a riferimento il costo di costruzione praticato fino al 31 dicembre 1993 (secondo le indicazioni fornite dal Ministero dei LL.PP.) avevano erroneamente assunto come base di calcolo il costo di costruzione relativo all'edilizia agevolata, non considerando che quest'ultimo parametro serviva al solo scopo di "orientare" il costo di costruzione della legge Bucalossi, ma non certo ad identificarsi con esso.

In passato infatti (quando la competenza a determinare entrambi i costi era mantenuta in capo allo Stato) i vari decreti ministeriali succedutisi negli ultimi anni erano soliti fissare il costo di costruzione della "Bucalossi" in misura pressoché dimezzata rispetto al costo di costruzione dell'edilizia pubblica residenziale (250.000 Lit./mq, rispetto a 502.000 Lit./mq.), in ragione della diversa finalità cui si ispiravano.

Infatti, quest'ultimo ha il preminente scopo di sostenere gli interventi finanziari a favore dell'edilizia residenziale, mentre il costo della legge Bucalossi (n. 10 del 1977) ha natura essenzialmente tributaria.

Era quindi evidente l'irragionevolezza - sul piano della politica economica e sociale - di una misura così drastica di incremento della pressione fiscale, che avrebbe colpito pesantemente il contribuente e prodotto negative ripercussioni su un settore già in crisi.

L'Ufficio avvertiva perciò l'opportunità di estendere il suo intervento al di là del caso concreto e di invitare tutti i Comuni della Regione ad un'attenta riflessione, suggerendo l'utilità - anche ad evitare un contenzioso giurisdizionale, dall'esito pressoché scontato - di far luogo subito ad atti di autotutela.

Risulta che, nella quasi totalità dei Comuni interessati (tra cui i due capoluoghi di provincia), l'invito è stato positivamente accolto (ed alcune Amministrazioni hanno deciso di restituire le somme indebitamente percepite); tanto più che sull'interpretazione fornita dal Difensore civico si è successivamente ritrovato anche il Ministero dei LL.PP. (con un parere della Direzione generale del Coordinamento territoriale in data 14 marzo 1997) nel quale si precisa, senza ombra di dubbio, che l'incremento ISTAT va applicato, a decorrere dal 1.1.1994, sulla base costituita dalle 250.000 Lit./mq., stabilita dal D.M. 20.06.1990.

Solo qualche Comune ha ritenuto opportuno attendere la emanazione della legge regionale in materia, trascurando però che il legislatore regionale non può sanare situazioni pregresse, soprattutto laddove la retroattività delle norme andrebbe ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di terzi.

Il che - ove non si addivenga ad un provvedimento di autotutela - porterà sicuramente al consolidamento di una molteplicità di situazioni di indebito arricchimento nei confronti di cittadini, che (in buona fede) non hanno fatto ricorso contro una decisione illegittima e assolutamente iniqua.

Da tale vicenda - che ha avuto una notevole eco sugli organi di informazione - emerge comunque il connotato più positivo e pregnante della difesa civica: quello di strumento agile, efficace e tempestivo per risolvere situazioni che, pur assistite dalle ordinarie

garanzie giurisdizionali, difficilmente troverebbero soddisfazione attraverso le lunghe e costose procedure del contenzioso in via amministrativa o giurisdizionale.

Non può infatti ignorarsi che, nella stragrande maggioranza dei casi, il cittadino - al quale viene richiesto il pagamento di un onere concessorio - o non si accorge dell'abuso compiuto nei suoi confronti o se ne avvede quando sono decorsi i termini decadenziali.

Molto spesso poi preferisce rinunciare ad adire le vie legali per non esporsi ad eventuali ricatti o ritorsioni della controparte o per non affrontare le spese di giudizio e le inevitabili umiliazioni di una giustizia lenta e dagli esiti incerti.

Un'altra vicenda di cui il Difensore civico è stato investito riguarda una pratica di finanziamento di un complesso alberghiero - avviata con la speciale procedura della legge 556/88, a favore dei Mondiali di calcio - che ha visto coinvolti una molteplicità di enti e amministrazioni statali, regionali e locali (Regione, Comune, Provincia, Ministero dei beni ambientali, Soprintendenza ai monumenti), trascinandosi per oltre 7 anni, attraversando una cinquantina di passaggi procedurali.

La storia merita attenzione perché emblematica della farraginosità e della lentezza del nostro sistema legislativo e amministrativo, dove il principio della semplificazione del procedimento di cui alla legge 241/90 stenta ancora ad affermarsi nella pratica quotidiana.

Nel caso che ne occupa, il ricorso ad una conferenza dei servizi avrebbe potuto costituire una sede unitaria per confrontare e ponderare attentamente tutti gli interessi in gioco, anziché costringere l'operatore a rivolgersi ad una miriade di sportelli per acquisire distinti pareri, valutazioni ed atti autorizzatori e concessori.

Sta di fatto che, dopo aver avuto il consenso da parte di una varietà di strutture a livello comunale, provinciale, regionale e statale, l'iniziativa alberghiera - per la quale la Regione aveva disposto una consistente anticipazione sul promesso contributo statale - è stata bloccata (dopo 6 anni) all'ultimo passaggio.

La Provincia infatti, dopo aver concesso un'anomala autorizzazione "provvisoria" (condizionata stranamente all'acquisizione, postuma, di una parere del Settore urbanistica della Regione), ne ha disposto poi la revoca, quando ha dovuto prendere atto dell'avviso negativo espresso dalla Regione. Il che ha avuto come ovvia conseguenza l'attivazione di una difficile procedura di recupero della somma anticipata.

Sulla questione - che non può considerarsi chiusa, per la molteplicità e la delicatezza dei profili coinvolti - il Difensore civico ha condotto un impegnativo lavoro di approfondimento e di chiarimento tra le parti interessate, promuovendo una serie di incontri tra amministratori e dirigenti e fornendo la propria collaborazione alle Autorità competenti, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, tuttora in corso.

Particolarmente complessa e spigolosa si è presentata anche un'altra pratica di autorizzazione alla ricerca e allo sfruttamento di acque minerali, nel cui contesto hanno assunto un peso decisivo gli aspetti urbanistici e paesaggistici.

La vicenda aveva portato all'instaurarsi di un clima di polemica e di contestazione da parte del titolare della licenza di ricerca mineraria, cui il Comune aveva rifiutato il rilascio della concessione edilizia, eccependo la sussistenza di vincoli di carattere paesaggistico.

In effetti, nel corso di più incontri con la ditta interessata e con amministratori e funzionari del Comune, si è avuto modo di - accertare taluni equivoci ed anomalie in sede di formazione del Piano paesistico regionale, che non avevano ancora portato ad una formale rimozione del vincolo esistente nella zona in cui insistono le opere necessarie allo sfruttamento delle acque.

4.3. Assistenza sociale

I problemi riconducibili a tale settore hanno assunto contenuto e forme diversi; un buon numero di casi hanno attinenza con le pratiche di riconoscimento dello stato di inabilità e di attribuzione dei correlati benefici economici (indennità di accompagnamento, esenzione dal ticket sanitario, tariffe agevolate nei trasporti pubblici); altri hanno riguardato l'assistenza - da parte dei Comuni - a persone indigenti; altri ancora l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a favore di soggetti particolarmente bisognosi.

Vicenda che merita attenzione è quella che ha riguardato un disabile al quale l'Azienda USL aveva ritirato l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario a seguito di una visita di revisione dello stato di inabilità, a conclusione della quale la Commissione periferica del Ministero del Tesoro aveva chiamato a sé la pratica per un ulteriore controllo (ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990 n. 295).

Da un'indagine più allargata è emerso però che, nel momento in cui la predetta Commissione decideva di intervenire in via surrogatoria, non solo l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ma anche l'indennità di accompagnamento ed altri eventuali

benefici economici e assistenziali subivano la misura cautelativa dell'immediata sospensione.

Vigeva quindi in Abruzzo una prassi - sorretta pare da ufficiose indicazioni del Ministero dell'Interno - di considerare l'intervento della Commissione del Tesoro come base giuridica sufficiente per sospendere la corresponsione di qualsiasi beneficio economico connesso allo stato di inabilità, prima ancora che vi fosse un provvedimento formale di revoca dello stato di inabilità.

Si tralasciava cioè la circostanza che l'originario riconoscimento dello stato di inabilità non era sottoposto a termine risolutivo, ma era soltanto accompagnato dall'obbligo per il soggetto inabile di sottoporsi a visita alla scadenza del periodo prefissato (a richiesta dell'Azienda USL territorialmente competente).

Ciò stante, è sembrato coerente con i comuni principi di diritto amministrativo ritenere che il riconoscimento dello stato di inabilità si dovesse conservare integralmente (con tutti i connessi benefici ed agevolazioni) fin quando non venisse formalmente revocato dall'autorità competente ad emettere l'atto finale.

Non era quindi sostenibile - in assenza di espressa disposizione di legge - che la revoca dello stato di inabilità potesse avere effetti retroagenti o che eventuali ritardi nella effettuazione delle visite di controllo si ripercuotessero a danno del portatore di handicap.

Ciò ha indotto il Difensore civico ad esternare il proprio punto di vista e ad aprire un utile confronto sia con le Aziende USL della Regione, sia con i Prefetti delle province abruzzesi (per gli aspetti connessi alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento), sia infine con le Commissioni mediche periferiche del Ministero del

Tesoro, trovando una sostanziale condivisione della tesi portata avanti e un conseguenziale adeguamento.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per lamentare che una Prefettura, nel rimmettergli il decreto con cui gli era stata revocata l'indennità di accompagnamento, lo invitava a dichiarare, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della legge 537/1993, se intendeva rinunciare - eppertanto fare acquiescenza al provvedimento di revoca - ovvero di non rinunciare al suddetto beneficio a decorrere dalla data della visita di accertamento.

L'interessato avanzava dubbi sulla legittimità di tale opzione, dal momento che il richiamato 4° comma dell'art. 11 L. 537/93 era stato espressamente abrogato per effetto dell'art. 4, comma 3 nonies della legge 08.06.96 n. 425, e cioè in una data successiva al parere reso dalla Commissione medica periferica, ma antecedente la data del decreto prefettizio di revoca.

Il Difensore civico faceva rilevare che l'eliminazione del suddetto 4° comma dell'art. 11 (che prevedeva la ripetizione di tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data dell'accertamento dell'invalidità) e la sostituzione con un diverso regime sanzionatorio - conseguente alla verifica d'insussistenza delle condizioni di invalidità - era stata occasionata anche da dubbi di costituzionalità della norma caducata, sia sotto il profilo della retroattività della norma, sia sotto quello della sua capacità di restringere la tutela giurisdizionale garantita in via generale dall'art. 113 della Costituzione a tutti i cittadini.

Tuttavia la Prefettura, pur condividendo sostanzialmente le argomentazioni dello scrivente, richiamava una direttiva del Ministero dell'Interno, in base alla quale la procedura per la rinuncia da parte dell'interessato ai benefici doveva intendersi applicabile a tutte le

verifiche sanitarie svoltesi (come avvenuto per il caso di specie) prima della data di entrata in vigore della norma abrogativa.

Gli altri casi trattati hanno invece investito i Comuni, quali titolari di una competenza generale in materia di assistenza sociale.

Al riguardo va fatta una considerazione di ordine generale, nel senso che, pur essendo la dimensione comunale il livello ottimale nella gestione ed erogazione delle prestazioni assistenziali, è diffusa la sensazione che esista - allo stato della normativa - un sostanziale scollegamento della materia assistenziale da quella sanitaria. E ciò soprattutto per via dell'imputazione delle relative competenze a soggetti appartenenti a sfere istituzionalmente diverse: alle autonomie comunali quella assistenziale; ad enti dipendenti dalla Regione (Aziende USL), quella sanitaria.

Il che, di riflesso, non può che determinare un affievolimento dei poteri del difensore civico regionale in tema di assistenza e sicurezza sociale, dovendo esso limitarsi a chiedere notizie ed informazioni o a segnalare particolari situazioni alle amministrazioni comunali, senza tuttavia disporre degli ordinari (e più efficaci) strumenti di intervento di cui può avvalersi nei settori di competenza regionale. In altri termini, la tutela civica si restringe e si attenua proprio in un campo in cui si manifesta più pressante l'esigenza di garantire categorie sociali particolarmente bisognose, e spesso indifese nei riguardi della malamministrazione locale.

Di tali preoccupazioni lo scrivente si è fatto portavoce in un convegno sull'assistenza sociale, tenutosi di recente all'Aquila alla presenza della Ministra per la famiglia e la solidarietà sociale, On.le Livia Turco, la quale ha mostrato interesse all'argomento ed ha chiesto un incontro con tutti i difensori civici regionali, soprattutto in

vista della predisposizione del Piano nazionale sull'assistenza sociale.

4.4. Affari finanziari (tributi - demanio e patrimonio - sanzioni amministrative).

4.4.1. Problemi tributari

Le lagnanze in questo settore sono state numerose (una trentina) ed hanno avuto ad oggetto soprattutto l'imposizione di tasse e tributi. La contestazione ha riguardato talvolta il titolo di debenza del tributo, talvolta la misura dello stesso.

I ricorsi si sono appuntati:

- a) sull'amministrazione centrale dello Stato (mancata restituzione IRPEF, contestazione della tassa di visura catastale o del bollo per rilascio documenti, errato calcolo dell'IVA, ecc.);
- b) sul parastato (tassa ACI su auto di cui non è stata registrata la vendita o su auto rubate). Al riguardo il Difensore civico si è fatto portavoce della ingiusta richiesta di pagamento della tassa per le auto di cui sia stata dimostrata la perdita del possesso (per vendita, furto, ecc.), secondo una tesi che ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione - (Sez. Civ. n. 8176 del 29.08.1997).
- c) su enti pubblici economici (contribuenza ai Consorzi di bonifica montana).
- d) su amministrazioni comunali (tasse sui rifiuti solidi urbani, sull'acqua, sul gas metano).

In più occasioni, il Difensore civico è intervenuto per richiamare l'attenzione sull'avvenuta prescrizione del tributo (per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2048 cc.)

Il richiamo è stato di solito accompagnato dalla indicazione di supporti giurisprudenziali, stante la ben nota difficoltà di inquadrare taluni tributi nella prescrizione abbreviata di cui al citato art. 2048, anziché in quella ordinaria (decennale), di cui al precedente art. 2046 cc.

In un buon numero di interventi si è avuto un positivo riscontro, mentre per altri si è suggerito il ricorso ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (Direzione regionale delle entrate), con cui sono stati tenuti proficui rapporti di collaborazione e scambi di notizie e informazioni.

Una diffusa conflittualità ha riguardato i Consorzi di bonifica, soprattutto per la lentezza con cui procedono alla cancellazione dai ruoli di contribuenza di immobili che non hanno più la destinazione agricola o che, pur trovandosi nel comprensorio consortile, non risultino effettivi beneficiari dei vantaggi dei lavori di bonifica, già eseguiti o da completare, secondo un principio interpretativo che è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione (s.u. n. 877 del 06.02.84).

Il problema merita attenzione in quanto - proprio in riferimento a tale decisione della Suprema Corte - un paio di Giudici di pace operanti in Abruzzo hanno accolto i ricorsi di contribuenti, ai quali il Consorzio di bonifica impositore non aveva dato dimostrazione della effettiva utilità arrecata al fondo in conseguenza delle opere di bonifica.

Sulla scia di tale orientamento, si è diffusa una certa aspettativa da parte dei contribuenti, favorita anche da discutibili

iniziative di studi legali che - attraverso interviste e messaggi sugli organi di informazione - si sono messi a disposizione per patrocinare eventuali ricorsi.

Il punto è che l'orientamento affermatosi tra i predetti giudici di pace, oltre ad essere minoritario all'interno di tali giurisdizioni, risulta fortemente contestato dai TAR e dai giudici ordinari (che rivendicavano a sé la relativa competenza).

Sulla materia è intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Sez. I n. 9534 del 29.9.1997) per affermare che la controversia avente ad oggetto la restituzione di contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica ha natura tributaria e, non essendo espressamente attribuita dalla legge alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, appartiene alla giurisdizione ordinaria e rientra nella competenza per materia del Tribunale.

Peraltro, della questione si è indirettamente occupata anche la Corte Costituzionale con una recentissima sentenza (n. 26/1998) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 21 del R.D. n. 215/1933, nella parte in cui non permette all'autorità giurisdizionale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattivi, nell'ipotesi in cui venga contestata l'esistenza o l'entità del credito vantato dai Consorzi.

Nell'occasione, i giudici della Consulta si sono richiamati ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 5443 del 1991), in base alla quale "l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quelli dell'esazione".

Esito positivo ha avuto l'intervento su un Ufficio IVA, che ha disposto l'annullamento dell'avviso di irrogazione di una sanzione, applicata per un tardivo versamento di una sanatoria per irregolarità

formali . Dagli accertamenti è risultato infatti che la sanzione era da ricondursi ad una errata segnalazione del Centro trasmissione dati.

4.5. Sanzioni amministrative

All'attenzione del Difensore civico sono stati portati 8 casi di contravvenzioni, per lo più riferite a violazioni del Codice della strada o all'esercizio abusivo di attività.

In qualche caso, si è fatta rilevare l'intervenuta prescrizione; in altri, sono stati presi contatti con i competenti uffici della Prefettura o della Questura per impostare correttamente la relativa opposizione al pagamento della sanzione.

4.6. Demanio e patrimonio

Due le questioni trattate: una riguardante un contenzioso con un Comune per il rinnovo della concessione di un terreno già utilizzato per la costruzione di un ristorante-bar e servizi turistici, in relazione al quale l'Amministrazione pretendeva di imporre un canone decuplicato rispetto a quello stimato dall'UTE.

Il Difensore civico ha svolto al riguardo una proficua opera di mediazione e di convincimento per arrivare ad una conclusione equa e bonaria tra le parti.

La seconda è consistita nella consulenza giuridica fornita ad un'Amministrazione comunale in relazione ad una complessa vicenda relativa ad una donazione di un immobile appartenente ad un ente morale.

4.7. Cultura

L'intervento del Difensore civico nei confronti di enti ed istituzioni statali è stato chiesto per una decina di casi.

In due di essi, l'Ufficio si è interessato all'accorpamento di Scuole medie e di Direzioni didattiche, contro cui si sono sollevate proteste da parte di comitati di cittadini.

Lo scrivente ha svolto un'opera di chiarimento e di mediazione tra i cittadini e il Provveditore agli studi che ha portato a rilevare la correttezza formale della procedura seguita. Generalmente la decisione di soppressione o accorpamento delle strutture didattiche veniva assunta su parere largamente condiviso dal Consiglio scolastico provinciale, tenendo conto dei parametri demografici indicati dal Ministero.

Un'attività di sollecitazione è stata rivolta a favorire un rapido accordo di programma tra Amministrazione provinciale e Amministrazione comunale per dotare il Conservatorio di Musica "Casella" dell'Aquila di locali adeguati al funzionamento della prestigiosa istituzione culturale.

Sul versante universitario, le problematiche sollevate hanno avuto a riferimento: - il numero chiuso per l'accesso alla Facoltà di Odontoiatria, su cui è stato condotto con alcuni studenti un utile approfondimento sotto il profilo normativo e giurisprudenziale; - il diniego opposto dal C.C.L. della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti di convalidare gli esami sostenuti molti anni prima, ai fini della iscrizione alla stessa Facoltà. Al riguardo si è dovuto prendere atto che gli esami in questione si riferivano a periodo antecedente al nuovo ordinamento di Medicina, di talché la iscrizione poteva avvenire solo attraverso il superamento della prova di ammissione al 1° anno.

Il Difensore si è poi occupato di un problema sollevato da più alunni di un Istituto accademico, che avanzavano dubbi sulla regolarità di rapporti finanziari che sarebbero intercorsi con la Regione nel finanziamento di iniziative artistico-culturali. Gli accertamenti hanno portato però ad acclarare l'insussistenza di contribuzioni a carico del bilancio regionale. Con alcuni alunni dello stesso Istituto è stata inoltre discussa e approfondita la singolare disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2 del R.D. 31.12.1923 n. 3123 (tuttora in vigore) che impone che i corsi di studio nelle Accademie di belle arti debbano essere conclusi nel termine massimo di 5 anni (salvo lo spostamento di un quarto degli insegnamenti complementari e del diploma all'anno successivo al primo), pena l'annullamento della carriera scolastica dell'alunno ripetente.

La questione dovrebbe trovare un adeguato correttivo nell'ambito della riforma degli istituti accademici, in corso di definizione.

In due circostanze l'intervento ha avuto a riferimento altrettante amministrazioni comunali per indurle a titolare strade e piazze di loro proprietà a cittadini che hanno dato prestigio alla cultura abruzzese.

In entrambi i casi, le segnalazioni hanno avuto positivo seguito.

Particolarmente apprezzata è stata infine l'assistenza data ad un docente, aspirante da vari anni ad incarichi di supplenza in scuole medie, che non riusciva ad ottenere dalle strutture scolastiche l'elenco dei professori ai quali detti incarichi erano stati dati.

L'interessato ha espresso viva soddisfazione per l'intervento del Difensore civico, che sarebbe stato determinante non solo per

rendere effettivo il diritto di accesso ad atti e documenti degli istituti scolastici, ma anche - a suo dire - per coinvolgerlo per la prima volta in un buon numero di supplenze.

4.8. Commercio

Le questioni trattate sono state 15 e quasi tutte hanno avuto come referenti principali le amministrazioni comunali, nell'esercizio di competenze proprie o coinvolte in procedimenti complessi, in concorso con la Regione.

Alcune problematiche si sono presentate abbastanza semplici (richieste di spostamento di mercati all'aperto, esercizio abusivo di attività commerciali, attività non ricomprese nelle tabelle merceologiche, ecc.).

Altre invece hanno riguardato situazioni assai più complesse, coinvolgendo l'apertura di esercizi di supermercato, per le quali più volte, il Difensore civico ha dovuto richiedere l'effettuazione di verifiche da parte sia del Comune territorialmente competente che delle strutture regionali.

In un paio di situazioni, l'attività sollecitatoria nei confronti degli amministratori comunali ha assunto toni più decisi, di fronte ad atteggiamenti apparsi talora eccessivamente dilatori e suscettibili di responsabilità penali.

In altra occasione, l'intervento ha avuto ad oggetto l'interpretazione dell'art. 47, comma 6 del Decreto del Ministro del Commercio, che, nel disciplinare i "centri commerciali, li identifica in quegli esercizi di vendita, inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi comuni gestiti unitariamente, semprechè il loro numero non sia inferiore ad otto.